

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFREDO COCCIA

Seduta del 19/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/07/2025, con il **ricorso** all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 24/02/2023 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/08/2023 dopo il pagamento di 5 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 669,24, di cui: € 286,67 a titolo di "Spese di istruttoria" ed € 382,57 a titolo di "Commissione di intermediazione creditizia"; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; ha chiesto in ogni caso la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo da liquidare in maniera equitativa ed il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo, e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha riferito quanto segue:

- il contratto di finanziamento oggetto del ricorso è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo trasmesso alla parte ricorrente;
- è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando così un "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e costi recurring e rendendo l'Ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione "Lexitor" della CGUE;
- la CGUE con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria) ha comunque affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
- con l'esecuzione del pagamento del debito indicato nel conteggio estintivo inviato al ricorrente, questi ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando così ad ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento;
- il contratto prevede espressamente la non rimborsabilità di costi di istruttoria e dei costi per l'intermediazione del credito (oltre che degli oneri erariali) in caso di estinzione anticipata del finanziamento ex art.125 sexies TUB;
- l'istanza è rivolta ad un soggetto carente di legittimazione passiva, in quanto il legislatore con il suo intervento in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, ha fatto salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Ha pertanto chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La presente controversia è regolata dall'art. 125-sexies T.U.B nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023; pertanto il testo vigente del su richiamato art. 125-sexies TUB, ai commi che qui rilevano, è il seguente: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

Pertanto, alla luce delle risultanze documentali e del richiamato principio di applicazione del costo ammortizzato, si ottiene il seguente risultato:

[illegible]

In merito alla richiesta rifusione delle spese legali, si rileva che non sono state versate in atti evidenze attestanti il loro effettivo esborso (al di là del fatto che, per orientamento

consolidato, il Collegio non riconosce al diritto al rimborso di tali spese poiché frutto di una scelta autonoma della parte).

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 621,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE